

---

Linee guida per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, della legge n. 125/2014 e dell'articolo 17 del decreto ministeriale n. 113/2015

Approvate dal Comitato Congiunto con Delibera del 21 dicembre 2017, n. 173

---

## Sommario

1. Oggetto
2. Contenuto dell'Elenco
3. Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione
4. Requisiti per l'iscrizione
5. Filiazioni
6. Presentazione della domanda
7. Procedimento di iscrizione
8. Controlli
9. Verifiche periodiche
10. Cancellazione dall'Elenco

## **1. OGGETTO**

L'articolo 26, comma 3, della legge n. 125/2014 dispone che sia il Comitato congiunto a fissare i parametri e i criteri sulla base dei quali le Organizzazioni della Società Civile (OSC) e altri soggetti senza finalità di lucro, così come individuati dal comma 2 del citato articolo 26, sono iscritti, a seguito di verifiche da parte del competente Ufficio dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), in apposito Elenco (di seguito, "Elenco") pubblicato e aggiornato periodicamente dall'AICS.

Le presenti Linee guida, pertanto, stabiliscono i requisiti e disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'Elenco e hanno carattere vincolante.

Le presenti Linee Guida e gli allegati, parti integranti delle medesime, sono pubblicati sul sito *web* dell'AICS ([www.agenziacooperazione.gov.it](http://www.agenziacooperazione.gov.it))

## **2. CONTENUTO DELL'ELENCO**

L'Elenco contiene, per ciascuna Organizzazione della Società Civile o altro soggetto senza finalità di lucro di cui sono state positivamente verificate la competenza e l'esperienza sulla base dei parametri e dei criteri definiti nelle presenti Linee Guida e deliberati dal Comitato Congiunto ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge n. 125/2014, le seguenti informazioni:

- a) Acronimo
- b) Denominazione
- c) Codice fiscale/P.IVA
- c) Sede
- d) Indirizzo
- e) Sito Internet
- f) Numero Decreto Iscrizione all'Elenco e relativa data.

## **3. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'ISCRIZIONE**

I soggetti legittimati all'iscrizione in Elenco sono quelli individuati al comma 2 dell'articolo 26 della legge n. 125/2014:

- a) Organizzazioni Non Governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;
- b) Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali (di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;

- c) Organizzazioni commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
- d) Organizzazioni e associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
- e) Imprese cooperative e sociali, organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, fondazioni, Organizzazioni di Volontariato<sup>1</sup> e le Associazioni di Promozione Sociale<sup>2</sup> qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;
- f) Le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso le ECOSOC.

L'iscrizione nell'Elenco non dà automaticamente titolo a partecipare alle procedure comparative pubbliche di cui al comma 4, dell'articolo 26 della legge n. 125/2014. I requisiti di partecipazione saranno di volta in volta definiti dagli avvisi pubblici, previsti dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 del DM n. 113/2015.

#### 4. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I requisiti per l'iscrizione all'Elenco, inclusi quelli già previsti dall'articolo 17, commi 1 e 2 del DM n.113/2015 (di seguito "Regolamento"), sono i seguenti:

1. Le OSC e gli altri soggetti senza finalità di lucro istituiti in Italia devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata e rientrare in una delle categorie previste dall'articolo 26, comma 2, della legge n. 125/2014. Ciò vale sia per l'Atto costitutivo, sia per lo Statuto parte integrante dello stesso. Qualora l'OSC istante sia costituita ai sensi della legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'Atto costitutivo e lo Statuto devono avere la forma prevista dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.  
Nel caso in cui l'Atto costitutivo e lo Statuto siano formulati in lingua diversa da quella italiana, a tali atti dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme, nel rispetto del DPR n. 445/2000.
2. Agire con modalità conformi ai principi della Legge n. 125/2014 e rispettare gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale.
3. Non essere debitori verso la pubblica amministrazione per debiti certi, liquidi ed esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da revoca di contributi.

<sup>1</sup> A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.117/2017, la Legge 266/91 è stata abrogata, pertanto le Organizzazioni di Volontariato sono disciplinate dal Titolo V Capo I ( artt. 32 e ss) del medesimo D. Lgs 117.

<sup>2</sup> A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.117/2017, la Legge n.383/2000 è stata abrogata, pertanto le Associazioni di Promozione Sociale sono disciplinate dal Titolo V Capo II (artt. 35 e ss) del medesimo D. Lgs 117.

4. Non avere tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti o nell'esercizio delle proprie attività.
5. Non essere incorso in alcuno dei motivi di esclusione previsti dai commi 1-3, 5-12 dell'articolo 80 del D.lgs n. 50/2016.
6. Non perseguire finalità di lucro e prevedere la destinazione di ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per il solo svolgimento delle attività statutarie o a incremento del patrimonio. Sono fatte salve diverse specifiche disposizioni di legge relative a ciascuna categoria di soggetti elencati all'articolo 26, comma 2, della legge n. 125/2014. Le OSC e i soggetti che presentano domanda di iscrizione all'Elenco devono, in tal caso, richiamare chiaramente la disposizione normativa di destinazione degli utili e degli avanzi di gestione applicata.
7. Non essere controllati da, né collegati a soggetti aventi finalità di lucro, in modo tale che questi ultimi possano trarre un beneficio dai contributi pubblici ricevuti dall'OSC richiedente.
8. Dare le seguenti adeguate garanzie di solidità finanziaria e capacità operativa:

A. I bilanci analitici relativi all'ultimo triennio devono essere corredati da certificazione rilasciata dall'organo di revisione contabile, il cui rappresentante sia iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs n.39/2010; nell'ultimo triennio non deve essere stato riportato un deficit complessivo di gestione superiore al 20% delle entrate totali. I bilanci annuali devono essere pubblicati sul sito web del richiedente, insieme alla relazione del revisore, alla descrizione delle attività svolte e ai risultati ottenuti nelle attività realizzate.

B. Disponibilità di strutture: disponibilità effettiva di una sede operativa stabile e continuativa in Italia, con locali adeguati alle attività svolte o da svolgere presso i quali assicurare la reperibilità con proprio personale.

C. Disponibilità di personale: quella equivalente all'attività svolta a tempo pieno per almeno un anno e da almeno un'unità lavorativa, formalmente alle dipendenze del richiedente, anche se a titolo di volontario, secondo la normativa vigente. Tale requisito deve essere comprovato mediante dimostrazione dell'*assolvimento degli oneri fiscali, contributivi e assicurativi*, previsti dalla normativa vigente con una *autodichiarazione* resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

9. Documentare di aver realizzato iniziative di cooperazione allo sviluppo per la realizzazione di interventi e l'esecuzione di iniziative progettuali di medio o lungo periodo in Paesi Partner ("DAC LIST OF ODA RECIPIENTS" pubblicata dall'OCSE), anche attraverso partenariati con soggetti locali nel rispetto dell'*ownership* dei processi di sviluppo, oppure documentare di avere realizzato iniziative di educazione della cittadinanza globale principalmente in Italia o in uno o più Stati membri dell'Unione europea. Le iniziative devono in ogni caso perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1

della Legge n. 125/2014. L'importo globale delle iniziative realizzate, nel triennio precedente, deve essere stato pari o superiore a 120.000 euro, comprendente almeno una iniziativa di importo pari o superiore a 30.000 euro.

Ai fini di una valutazione positiva delle attività di cooperazione, non è considerato sufficiente lo svolgimento di:

- a. sole attività accessorie in iniziative elaborate e realizzate principalmente da soggetti terzi;
- b. mera raccolta e trasferimento fondi, per la realizzazione di iniziative elaborate e realizzate esclusivamente da soggetti terzi, nel quadro di partenariati di durata inferiore ai 12 mesi, senza alcuna dimostrazione, nè controllo della destinazione e dell'utilizzo dei fondi trasferiti;
- c. mera attività di supporto a iniziative politico-diplomatiche;
- d. iniziative connesse ai fenomeni migratori svolte in Italia o in Paesi non inclusi nella "DAC list of ODA recipients" pubblicata dall'OCSE (a titolo esemplificativo e non esaustivo: azioni di soccorso in mare (S.A.R); di gestione di profughi in campi di transito e/o di gestione dei minori non accompagnati in Italia e in Stati membri dell'Unione europea);
- e. di mero rimpatrio volontario assistito non coadiuvato da un processo formativo sia pre, sia post rimpatrio o da un processo di reinserimento lavorativo nel Paese di origine adeguatamente documentato.

Tale elenco di attività è da considerarsi esemplificativo e non esaustivo. In particolare, si escludono le attività che, per normativa primaria e secondaria, siano attribuite ad altre amministrazioni dello Stato e non afferiscono alla cooperazione internazionale allo sviluppo.

10. Dimostrare di possedere capacità di autofinanziamento e di reperimento di fondi diversi da quelli pubblici. In particolare, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere disposto di risorse finanziarie diverse da quelle erogate da enti pubblici, anche sovranazionali, in misura non inferiore al 5 per cento delle proprie entrate globali, nel triennio di riferimento.

## 5. FILIAZIONI

Possono essere iscritte nell'Elenco organizzazioni aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle presenti Linee guida, collegate a qualsiasi titolo ad altre OSC già iscritte in Elenco (OSC "madri"). Ai fini della verifica dei requisiti di capacità finanziaria ed operativa, non sono considerate le operazioni direttamente o indirettamente intercorse tra le organizzazioni collegate.

Con riferimento alla capacità finanziaria e, in particolare, al requisito n. 10 della Sezione 4, tali organizzazioni devono dimostrare di avere disposto di risorse finanziarie proprie diverse da quelle

erogate non solo da enti pubblici, anche sovranazionali, ma anche dalle OSC “madri” già iscritte in Elenco, in misura non inferiore al 5 per cento delle proprie entrate globali, nel triennio di riferimento.

E’, altresì, inteso che anche per le suddette organizzazioni l’iscrizione non dà automaticamente titolo a partecipare alle procedure comparative pubbliche di cui al comma 4, dell’articolo 26 della Legge n. 125/2014.

## 6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento. Essa è trasmessa, *a pena di inammissibilità*, dal legale rappresentante via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC [agenzia.cooperazione@cert.esteri.it](mailto:agenzia.cooperazione@cert.esteri.it), utilizzando il modello Allegato I.

*A pena di irricevibilità*, l’istanza - predisposta secondo il modello Allegato I - deve contenere tutte le informazioni ivi richieste e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Allegato I
- b) Allegato II
- c) Allegato III
- d) Nomina e poteri del legale rappresentante (in copia autenticata)
- e) Codice fiscale e documento di identità del Legale Rappresentante (in copia)
- f) Atto Costitutivo e Statuto (in copia)
- g) Modifiche di Statuto (eventuali, in copia)
- h) Bilanci Analitici relativi all’ultimo triennio corredata dalla certificazione del revisore contabile (comunque pubblicati sul sito istituzionale della OSC istante)
- i) Verballi assemblee di approvazione bilanci (in copia)
- j) Autodichiarazione ai fini del Requisito 8.C- Sezione 4.

## 7. PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Il procedimento per l’iscrizione all’Elenco è avviato secondo l’ordine di ricezione della domanda debitamente protocollata dall’AICS.

Il termine per la conclusione del procedimento è di *120 giorni* dalla data di ricezione.

Esaminata la documentazione acquisita agli atti, l’AICS può:

- a) concludere il procedimento con un provvedimento motivato redatto in forma semplificata nelle ipotesi di manifesta inammissibilità o di improcedibilità;

- b) riscontrare la sussistenza dei requisiti e disporre, con provvedimento motivato, l'iscrizione nell'Elenco, dandone comunicazione all'OSC istante;
- c) riscontrare l'assenza dei requisiti e disporre, con provvedimento motivato, il diniego di iscrizione nell'Elenco, dandone comunicazione all'OSC richiedente. Ai fini della presentazione di una nuova domanda di iscrizione, l'OSC interessata dovrà fornire adeguata documentazione probatoria dell'eliminazione di *tutte* le cause ostative individuate dal provvedimento di diniego di iscrizione nell'Elenco, a pena di irricevibilità della domanda medesima.

Il procedimento può altresì essere sospeso o interrotto nelle seguenti ipotesi:

- A. Il termine del procedimento è *sospeso*, per una sola volta nel caso di approfondimenti istruttori. In tal caso, l'AICS chiede all'OSC chiarimenti necessari, assegnando un termine massimo di 30 giorni per la risposta. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dall'invio della comunicazione da parte dell'AICS, fino alla scadenza del termine assegnato all'OSC per la presentazione degli elementi integrativi. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
- B. Ove l'istanza presenti irregolarità sostanziali o sia carente di uno o più elementi prescritti, l'AICS comunica all'OSC istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni l'OSC può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione dell'AICS interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni dell'OSC o, in mancanza, dalla scadenza del suddetto termine di dieci giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

## 8. CONTROLLI

L'AICS effettua controlli, anche a campione:

- a) prima dell'iscrizione nell'Elenco, per la verifica del possesso dei requisiti;
- b) dopo l'iscrizione nell'Elenco, per la verifica del mantenimento dei requisiti, come disciplinato nella Sezione 9;

I controlli consistono in verifiche o ispezioni presso il soggetto interessato o in richieste documentali e possono svolgersi anche nelle località di realizzazione delle iniziative.

L'AICS si riserva, inoltre, la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

A seguito del controllo, le decisioni dell'AICS sono adottate previo contraddittorio con i soggetti interessati.

## 9. VERIFICHE PERIODICHE

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco, i soggetti interessati devono dimostrare il permanere del possesso dei requisiti di cui alla Sezione 4.

A pena di cancellazione dall'Elenco, ogni variazione di Statuto, Sede Sociale (legale e operativa), Rappresentante Legale, Organi statutari deve essere comunicata all'Agenzia *entro 30 giorni*. L'AICS si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare in qualunque momento verifiche sulle variazioni intercorse e sulla documentazione trasmessa dall'OSC.

L'OSC iscritta deve, entro il 31 luglio del secondo anno successivo a quello dell'iscrizione nell'Elenco, e di seguito ogni due anni, a pena di cancellazione, inviare una dichiarazione sulla permanenza dei requisiti secondo il modello Allegato I bis, una Relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte o in corso di realizzazione predisposta secondo il modello Allegato II bis, e l'Allegato III bis.

L'AICS, entro il 31 dicembre, effettua una ricognizione, a campione, della documentazione pervenuta di cui al punto precedente e della pubblicazione - sul sito della OSC iscritta - dei bilanci corredati dalla certificazione del revisore contabile.

Ove necessario, l'AICS può chiedere ulteriori informazioni o documenti indicando i termini entro cui provvedere, ovvero può disporre visite ispettive presso i singoli soggetti, come previsto dalla Sezione 8.

In caso di mancata risposta entro i successivi 30 giorni dalla richiesta da parte dell'AICS è disposta, con provvedimento motivato, la cancellazione dall'Elenco.

## 10. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'AICS dispone la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco, con provvedimento motivato, al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:

- a) perdita di uno o più requisiti di cui alla Sezione 4;
- b) gravi e comprovate irregolarità gestionali che abbiano compromesso o comunque inciso negativamente sullo svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo;
- c) mancata presentazione della documentazione richiesta di cui alla Sezione 9 entro i termini ivi previsti;
- d) estinzione dell'organizzazione.

I procedimenti relativi alla cancellazione, svolti in contraddittorio, si concludono entro 120 giorni.

Ai fini di una nuova iscrizione, l'OSC interessata dovrà fornire documentazione probatoria dell'eliminazione delle cause ostative che ne hanno determinato la cancellazione dall'Elenco.

Nonostante la cancellazione dall'Elenco, l'AICS - ove ne ravvisi la necessità - può consentire l'ultimazione delle attività progettuali in corso.

L'AICS dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta cancellazione dei soggetti dall'Elenco ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 del DM n. 113/2015.

#### **MODELLI ALLEGATI:**

##### Per l'iscrizione all'Elenco:

- a) Allegato I – Domanda di iscrizione
- b) Allegato II – Dati e informazioni
- c) Allegato III – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà requisiti art. 80 D.Lgs n. 50/2016

##### Per la permanenza in Elenco:

- a) Allegato I bis – Domanda di permanenza
- b) Allegato II bis – Dati e informazioni
- c) Allegato III bis – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà requisiti art. 80 D.Lgs n. 50/2016